

**DELIBERAZIONE 14 SETTEMBRE 2017
627/2017/E/IDR**

**APPROVAZIONE DI SEI VERIFICHE ISPETTIVE IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE
TARIFFE D'UFFICIO E DI ESCLUSIONE DALL'AGGIORNAMENTO TARIFFARIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 14 settembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, e in particolare l'articolo 2, comma 12, lettera g) e comma 22 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito: d.lgs. 267/00) e, in particolare, l'articolo 243-bis;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e, in particolare, l'articolo 7;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, la Parte Terza (di seguito: d.lgs. 152/06);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: decreto legge 133/14) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr e s.m.i., recante "Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio

- (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 16 gennaio 2013, 6/2013/R/com (di seguito: deliberazione 6/2013/R/com);
 - la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/idr” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/idr, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;
 - la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico (MTI) e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);
 - la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2014, 204/2014/R/idr, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe ai sensi della deliberazione 643/2013/R/idr, acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di alcuni chiarimenti procedurali”;
 - la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2014, 288/2014/E/idr, recante “Approvazione di sette verifiche ispettive in materia di tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di restituzione della remunerazione del capitale investito per il periodo 21 luglio 2011 - 31 dicembre 2011” (di seguito: deliberazione 288/2014/E/idr);
 - la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/idr, recante “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario” (di seguito: deliberazione 310/2015/R/idr);
 - la deliberazione dell'Autorità 10 settembre 2015, 433/2015/E/idr, recante “Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio 2012 – 2015” (di seguito: deliberazione 433/2015/E/idr);
 - la deliberazione dell'Autorità 656/2015/R/IDR, del 23 dicembre 2015, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
 - la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI - 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr);
 - la deliberazione dell'Autorità 09 giugno 2016, 307/2016/R/idr, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione dell’Autorità 664/2015/R/idr, nonché per l’acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi relativi ai casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario”;

- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 328/2016/R/idr, recante “Approvazione di sei verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d’ufficio e di esclusione dall’aggiornamento tariffario per il primo periodo regolatorio e il primo biennio del secondo periodo regolatorio” (di seguito: deliberazione 328/2016/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A, con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11, ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che “le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle loro funzioni”.

CONSIDERATO CHE:

- con il comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/idr, il comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/idr e il comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/idr, l’Autorità ha previsto che, laddove ricorrano le casistiche indicate al comma 2.7 della deliberazione 347/2012/R/idr e in ogni caso laddove non si disponga degli atti, dei dati e delle informazioni necessarie alla determinazione tariffaria, le tariffe siano determinate d’ufficio ponendo il moltiplicatore tariffario *teta* pari a 0,9 finché perdurano tali casistiche e che la tariffa calcolata produca effetti a partire dal momento in cui sono rese disponibili le informazioni necessarie alla definizione della medesima;
- con il comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/idr, l’Autorità ha confermato le suddette casistiche di determinazione d’ufficio della tariffa, stabilendo altresì, con il comma 7.9, per le gestioni avviate all’integrazione nel gestore d’ambito, l’accantonamento presso i soggetti competenti delle somme corrispondenti alla differenza tra le tariffe applicate agli utenti e i valori del moltiplicatore tariffario determinato d’ufficio, a sostegno del processo di convergenza tariffaria e gestionale;
- con l’articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/idr, l’articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/idr e l’articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/idr, relativi alle condizioni per l’aggiornamento tariffario, l’Autorità ha previsto e dettagliato alcuni casi di esclusione dall’aggiornamento tariffario medesimo;
- con i commi da 10.2 a 10.5 della deliberazione 664/2015/R/idr, l’Autorità ha confermato le condizioni suddette di esclusione dall’aggiornamento tariffario

prevedendo in aggiunta che siano esclusi dall'aggiornamento tariffario anche: *i*) i gestori, cessati *ex lege* e che esercitano il servizio in assenza di un titolo conforme alla normativa *pro tempore* vigente, come individuati tramite ricognizione svolta dagli Enti di governo dell'ambito o dagli altri soggetti competenti (comma 10.1 della deliberazione 664/2015/R/idr), *ii*) i gestori che non attestino di aver adottato e applicato le procedure di verifica della qualità dell'acqua vigenti a livello nazionale o regionale (comma 10.6 della deliberazione 664/2015/R/idr), *iii*) i gestori che non versano alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali le componenti tariffarie perequative (comma 10.7 della deliberazione 664/2015/R/idr);

- l'Autorità ha introdotto disposizioni relative all'applicazione dei corrispettivi all'utenza a decorrere dal 1° gennaio 2013 con il comma 6.6 della deliberazione 585/2012/R/idr e il comma 4.6 della deliberazione 88/2013/R/idr, a decorrere dal 1° gennaio 2014 con il comma 6.1 della deliberazione 643/2013/R/idr e a decorrere dal 1° gennaio 2016 con il comma 9.1 della deliberazione 664/2015/R/idr;
- con deliberazione 310/2015/R/idr l'Autorità ha disposto l'esclusione temporanea dall'aggiornamento tariffario, con riferimento al primo periodo regolatorio, per i Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati alla "procedura di riequilibrio finanziario pluriennale" di cui all'articolo 243-bis del d.lgs. 267/00 che - nonostante il decorso dei termini - non hanno trasmesso i dati e le informazioni richieste, nelle more dell'acquisizione di tutti gli elementi utili alla conclusione del procedimento di approvazione della relativa proposta tariffaria da parte del soggetto competente volta ad assicurare la copertura dei costi della gestione in coerenza con il disposto del citato articolo 243-bis;
- l'Autorità ha stabilito, con la deliberazione 6/2013/R/com, l'introduzione in bolletta della componente tariffaria perequativa UI1 a copertura delle agevolazioni tariffarie per la fornitura di acqua per le utenze situate nei comuni danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 e il 19 maggio 2014, e, con l'art. 33 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/idr, l'istituzione della componente tariffaria UI2 (la cui quantificazione è ancora in via di definizione) per la promozione della qualità contrattuale dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione;
- ai sensi dell'art. 172, del d.lgs. 152/06 (come modificato dal decreto legge 133/14), spetta all'Autorità rendere conto alle Camere circa il rispetto da parte di regioni, Enti locali e Enti di governo dell'ambito delle prescrizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 medesimo e, in particolare, delle disposizioni in materia di costituzione degli Enti di governo dell'ambito e di partecipazione agli stessi, di consegna degli impianti e di affidamento del servizio al gestore unico d'ambito;
- l'Autorità ha riconosciuto agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, un ruolo attivo nella regolazione idrica, il corretto svolgimento del quale concorre all'attuazione del MTI – 2 e alla certezza dei corrispettivi applicati all'utenza, anche in relazione alla verifica dei presupposti e delle condizioni per l'approvazione di tariffe d'ufficio o per l'esclusione dall'aggiornamento tariffario;

- due verifiche ispettive in materia di tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario sono state effettuate ai sensi della deliberazione 288/2014/E/idr, ulteriori sei sono state effettuate ai sensi della deliberazione 433/2015/E/idr e cinque ai sensi della deliberazione 328/2016/R/idr; di tali verifiche, una è stata effettuata presso un Ente di governo dell'ambito;
- dalle suddette verifiche ispettive sono emersi profili di violazione relativi, in particolare, all'applicazione o al mantenimento di tariffe non conformi ai criteri e alle procedure stabilite dall'Autorità e, di conseguenza, l'Autorità ha avviato procedimenti sanzionatori;
- le verifiche ispettive hanno, pertanto, lo scopo di accertare:
 - l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 585/2012/R/idr, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/idr, del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/idr e dei commi 7.8 e 7.9 della deliberazione 664/2015/R/idr;
 - il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario ai sensi dell'articolo 3 della deliberazione 585/2012/R/idr, dell'articolo 2 della deliberazione 88/2013/R/idr, dell'articolo 7 della deliberazione 643/2013/R/idr e dell'articolo 10 della deliberazione 664/2015/R/idr, nonché della deliberazione 310/2015/R/idr;
 - il rispetto delle prescrizioni recate dal d.lgs. 152/06, come modificato dal decreto legge 133/14, in materia di costituzione degli Enti di governo dell'ambito (accertandone, altresì, l'effettiva operatività), di consegna degli impianti e di affidamento del servizio al gestore unico d'ambito;
 - il corretto svolgimento da parte degli Enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti competenti dei compiti di partecipazione attiva alla regolazione idrica riconosciuti in capo agli stessi;
- ai fini dell'efficace svolgimento delle verifiche può risultare necessario acquisire documentazione e informazioni nella disponibilità dell'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente per ciascun territorio;
- la Direzione Sistemi Idrici ha segnalato alla Direzione Accountability e Enforcement la necessità di effettuare sei verifiche ispettive, in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario, nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, ovvero nei confronti degli Enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti competenti, anche al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni recate dal d.lgs. 152/06, come modificato dal decreto legge 133/14, in ordine alla costituzione degli Enti di governo dell'ambito e alla partecipazione agli stessi, alla consegna degli impianti e all'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario, nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, ovvero nei confronti degli Enti di governo dell'ambito e degli altri

soggetti competenti individuati con legge regionale, anche al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni recate dal d.lgs. 152/06, come modificato dal decreto legge 133/14, in ordine alla costituzione degli Enti di governo dell'ambito (accertandone, altresì, l'effettiva operatività), alla consegna degli impianti e all'affidamento del servizio al gestore unico d'ambito

DELIBERA

1. di approvare l'effettuazione di 6 (sei) verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato, ovvero nei confronti degli Enti di governo dell'ambito e degli altri soggetti competenti, da effettuare entro il 31 marzo 2018, secondo le modalità definite nel documento "*Verifiche ispettive in materia di determinazione delle tariffe d'ufficio e di esclusione dall'aggiornamento tariffario: oggetto e modalità di effettuazione*" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di prevedere che, nell'ambito delle verifiche ispettive effettuate presso gestori del servizio idrico integrato, la richiesta di informazioni possa essere estesa agli Enti di governo dell'ambito e agli altri soggetti competenti;
3. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1., siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'energia e il sistema idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di richiesta di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 3;
5. di notificare il presente provvedimento ai soggetti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio di riferimento;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

14 settembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni